



Comune di Aci Sant'Antonio

Citta del carretto siciliano

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Sommario

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 4 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE.....	7
ART. 5 - ESCLUSIONI	9
ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.....	10
Articolo 7 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO.....	10
ART. 8 - DIVIETI E OBBLIGHI	11
ART. 9 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE.....	13
ART. 10 - VIGILANZA SUL SERVIZIO.....	14
ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	14
ART. 12 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	15
Articolo 13 - NORME RELATIVE AI CASSONETTI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA	15
Articolo 14 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI.....	16
Articolo 15 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI	17
Articolo 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.....	17
Articolo 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI.....	18
Articolo 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI.....	18
Articolo 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	19
Articolo 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	19
ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI	20
ART. 22 – RIFIUTI INDIFFERENZIATI.....	22
ART. 23 – COMPORTAMENTO IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.....	22
ART. 24 – CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	23
ART. 25 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO.....	23
Articolo 26 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI	24
Articolo 27 - IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO (COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 27.102015)	24
ART. 28 – SISTEMA PREMIALE ALL’UTENZA VIRTUOSA	25
Articolo 29 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.....	25
Articolo 30 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	26
Articolo 31 - SERVIZI VARI DI PULIZIA A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA	26
Articolo 32 - CESTINI PORTARIFIUTI E CONTENITORI PER LE DEIEZIONI CANINE.....	26
Articolo 33 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO	27
Articolo 34 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.....	27
Articolo 35 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	27
Articolo 36 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	28
Articolo 37 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	28
Articolo 38 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	28
Articolo 39 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO	29
Articolo 40 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	29

Articolo 41 - POZZETTI STRADALI E FONTANE	29
Articolo 42 - CAROGNE DI ANIMALI.....	29
Articolo 43 - CONDUZIONE DI ANIMALI.....	30
Articolo 44 - CANTIERI EDILI	30
Articolo 45 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	30
Articolo 46 - RIFIUTI INERTI.....	31
Articolo 47 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI	31
Articolo 48 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	31
Articolo 49 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'	32
Articolo 50 – SANZIONI.....	32
ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.....	33
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI	33
• PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	33
• DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.....	34
ART. 51 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	34
ART. 52 – NORMA DI RINVIO.....	35
ART. 53 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE	35
ART. 54 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	35
Articolo 55 - DISPOSIZIONE FINALE	35

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall'Art.184 e dall'art. 198 del D.Lgs.152/2006 e dall'Art. 4 della L.R. 9/2010, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, la raccolta differenziata, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio del Comune Aci Sant'Antonio. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione

scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali - quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune di Acì Sant'Antonio promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La classificazione che si intende porre in essere nel presente regolamento è quella prevista nell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente riportata.

1) Sono rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
- Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato, comprendente sfalci e potature;
 - Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori-pattumiera marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2002 (contrassegnati con “*”);
 - Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria.
- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
- d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

- e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

2) Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

3) Sono rifiuti pericolosi:

I rifiuti non domestici elencati nell’Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”.

ART. 4 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE

- 1) Le presenti disposizioni disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell’art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2) Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

3) Ferme restando le tipologie di rifiuto assimilati ai rifiuti urbani previsti nell’Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002, nel Comune di Aci Sant’Antonio, sono assimilati ai rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) Rifiuti da attività commerciali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) Rifiuti da attività di servizio, di cui all’art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all’art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all’art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; • vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori-pattumiera e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento,

per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

- e) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - f) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
- 4) I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1) sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente Regolamento.
- 5) I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 5 - ESCLUSIONI

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico; presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.

- c) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- d) siano classificati come pericolosi.
- e) rifiuti costituiti da pneumatici;
- f) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ed i rifiuti speciali pericolosi sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali.
- c) Le utenze che, secondo quanto stabilito nella vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

Articolo 7 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente,

La Ditta Affidataria, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento, dal C.S.A. e dal contratto di servizio, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
- effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
- attuare il trasporto dal luogo di conferimento/raccolta al luogo di smaltimento;
- realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.

I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.

Il Comune e la Ditta Affidataria nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore.

Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati e secondo il presente regolamento; in questo caso l'utente non domestico ha l'obbligo di provvedere anche allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa.

ART. 8 - DIVIETI E OBBLIGHI

- E' vietato gettare, versare e depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio del Comune di Aci Sant'Antonio qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
- È fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione.
- Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

- In caso di inadempienza il Sindaco del Comune di Aci Sant’Antonio, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
- E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- E’ vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.
- E’ vietata l’introduzione in sacchetti o altri contenitori-pattumiera per i rifiuti urbani domestici, i liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati.
- E’ vietato l’uso improprio dei vari tipi di contenitori-pattumiera collocati sui rispettivi territori dall’Amministrazione comunale (o dalla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti) per la raccolta dei rifiuti (cestini). In particolare è vietata sia l’introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori-pattumiera (cestini) sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
- L’utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli operatori addetti al servizio.
- E’ vietato il conferimento nei contenitori-pattumiera per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore-pattumiera e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.
- E’ vietato altresì inserire nei contenitori-pattumiera rifiuti non specifici o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.
- Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, si provvederà all’applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).

I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
- essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all'interno della proprietà, purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
- essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.

I contenitori rigidi posti in area privata devono:

- essere esposti per il servizio e ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
- essere puliti a cura dell'utente.

I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:

- essere posizionati a cura della Ditta Affidataria in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
- essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

ART. 9 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature

ART. 10 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza dei servizi oggetto del presente Regolamento è affidata al Comune di Acì Sant’Antonio. L’attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia; l’Ordinanza Sindacale, in particolare, disciplina:

- modalità e orari di conferimento;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.
- E ogni altra circostanza prevista dal presente regolamento e necessaria per ottimizzare il servizio

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, nell’ambito della proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, informandone entro tre giorni dall’emissione dell’ordinanza, il Ministro dell’ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA ed all'ASL competenti.

ART. 12 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

a) **servizi di raccolta porta a porta:** gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori-pattumiera forniti dal Comune di Aci Sant'Antonio (solo nel caso il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi chiusi ed appoggiato sul contenitore), negli orari stabiliti, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o dove presenti negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili o aree condominiali, alle quali deve essere garantito libero accesso agli operatori di raccolta attraverso o salvo diverse modalità da concordare con i soggetti interessati ed il gestore del servizio.

Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

b) **servizi di raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta:** gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati nel Centro Comunale di Raccolta negli orari di apertura stabiliti.

c) **servizi di raccolta di pile e farmaci:** gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale farmacie o negozi dotati di specifici contenitori o presso il Centro Comunale di Raccolta.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

Articolo 13 - NORME RELATIVE AI CASSONETTI COLLOCATI IN AREA

PUBBLICA

La raccolta dei rifiuti avviene per via principale mediante il sistema di raccolta porta a porta differenziato, qualora per particolari e limitate esigenze si ritenga opportuno posizionare cassonetti su aree pubbliche, la Ditta Affidataria provvede, compatibilmente a quanto previsto nel C.S.A., ai seguenti adempimenti:

- I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
- L'area dove vengono posizionati i cassonetti deve essere caratterizzata da segnaletica orizzontale perimetrale di colore giallo;
- I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria;
- Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali.
- La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della Ditta Affidataria gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.

Il numero di cassonetti che deve essere utilizzato per ogni postazione deve essere tale da consentire la perfetta chiusura di tutti i cassonetti.

E', inoltre, vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dalla Ditta Affidataria in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 14 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

I rifiuti ingombranti ed i pneumatici scartati dall’utenza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e l’asportazione devono avvenire esclusivamente mediante consegna diretta da parte dell’utente negli appositi Centri di Raccolta;

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici deve essere gratuito per l’utenza domestica; per ciò che attiene alle utenze non domestiche dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei pneumatici tramite la stessa Ditta Affidataria, o ricorrendo ad altri operatori del settore previa stipula di apposita convenzione da trasmettere agli uffici comunali preposti al controllo o possono conferire presso i centri di raccolta a titolo oneroso. Per ciò che attiene ai rifiuti ingombranti avranno la possibilità di conferirli tramite il pubblico servizio presso i centri di raccolta per un limite massimo di una tonnellata all’anno. In ogni caso, tutte le utenze non domestiche, nel mese di gennaio di ogni anno, dovranno provvedere alla trasmissione di copia dei formulari utilizzati per gli opportuni controlli.

Articolo 15 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati o ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti alla Ditta Affidataria o presso i Centri di Raccolta, con le medesime modalità di cui al precedente articolo.

Sono considerati beni durevoli i seguenti apparecchi:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computers e relativi accessori;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d’aria;
- tutti i prodotti in genere classificati RAEE

Articolo 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) assimilati agli urbani, provenienti da utenza domestica devono

essere raccolti dalla Ditta Affidataria, che può ricorrere anche ad altri operatori del settore autorizzati.

I rifiuti pericolosi non assimilati agli urbani, provenienti da utenza domestica devono essere raccolti o dalla Ditta Affidataria ovvero da altri operatori del settore autorizzati, con oneri a carico dei medesimi utenti.

I rifiuti pericolosi provenienti da utenze non domestiche enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite la Ditta Affidataria o ricorrendo ad altri operatori del settore previa specifica convenzione con oneri a carico delle medesime utenze non domestiche.

Articolo 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI

Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita ordinanza sindacale.

I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi compostabili o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze.

Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.

Articolo 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori, devono essere smaltiti nei seguenti modi:

- mediante conferimento nei contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
- presso i centri di raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere

tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione, per una quantità limitata solo alla produzione del proprio nucleo familiare.

- per ciò che attiene agli enti pubblici, il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta per una quantità illimitata;
- per ciò che attiene alle utenze non domestiche il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta a titolo gratuito fino a una tonn/anno e per le quantità eccedenti a titolo oneroso ad un costo uguale al costo di conferimento in quel momento in vigore .

Articolo 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Articolo 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'Amministrazione Comunale, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero e riciclo di materiali; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.

Il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento di tali materiali fra i materiali indifferenziati.

La Ditta Affidataria del servizio, previa autorizzazione comunale, può attivare in forma sperimentale, in una parte o in tutto il territorio comunale, per categorie di produttori o per tutti i produttori residenti, forme di raccolta differenziata, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento.

ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da eseguirsi “porta a porta”. Si definisce “porta a porta” il sistema di raccolta dei rifiuti su suolo pubblico (salvo diverse disposizioni), per utenze domestiche e non domestiche, in orari e giorni prestabiliti.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale.

Le utenze dell’intero territorio comunale sono suddivise in:

- **Utenze domestiche singole** (case singole, fabbricati fino a otto (8) nuclei familiari, negozi ed esercizi di piccolo conferimento).
- **Utenze domestiche condominiali** (fabbricati con più di otto (8) nuclei familiari compresi negozi ed esercizi di piccolo conferimento insistenti nel fabbricato stesso).
- **Utenze non domestiche** (commerciali, artigianali, industriali di grande conferimento).

I contenitori-pattumiera per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze (domestiche singole, non domestiche e condominiali nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante), in comodato d’uso.

Alle utenze sono assegnati contenitori-pattumiera di capacità e numero rapportato alla quantità produttiva della singola utenza.

Esclusivamente nel caso in cui il Gestore del Servizio dovesse ravvisarne la possibilità o la necessità tecnica, sarà possibile modificare nel numero e nella tipologia la dotazione di contenitori prevista per l’utenza, compresa la possibilità di consegnare un unico contenitore multiuso.

E’ vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori-pattumiera propri o altrui. Tali contenitori-pattumiera saranno sostituiti nel caso in cui alla consegna gli stessi dovessero risultare difettati.

Essi sono di uso esclusivo dell’utenza ricevente. È vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori propri o altrui.

Restano a carico dell’utenza i costi per l’eventuale, successiva, sostituzione dei contenitori stessi, nonché la pulizia e la sanificazione dei contenitori concessi in comodato d’uso gratuito.

In caso di successiva sostituzione dei contenitori, essi devono in ogni caso possedere le caratteristiche tecniche fornite dal gestore del servizio.

Tutte le tipologie d’utenza sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo le

modalità organizzative previste nel presente Regolamento.

Nessuna utenza può liberarsi dagli obblighi insorti con la rinuncia al diritto d’uso delle varie fattispecie di contenitori previste.

Se i rifiuti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal Gestore del Servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità.

All’utenza cui è stato contestato l’errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente attraverso le modalità previste nel presente Regolamento.

Qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dei luoghi entro il termine di 24 ore, l’utenza cui è stato contestato l’errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante) verrà segnalata agli uffici competenti per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

Il conferimento dei rifiuti differenziati così come indicato dal calendario di raccolta, va esclusivamente e tassativamente effettuato:

- Per le utenze domestiche sia singole che condominiali così come sopra specificato non prima delle ore 19.00 e comunque non dopo le ore 06.00 (periodo dal 01-10 al 30-04)
- non prima delle ore 20.00 e comunque non dopo le ore 06.00 (periodo dal 1-05 al 30-09)
- Gli uffici, i negozi e gli esercizi di piccolo conferimento e dunque equiparati alle utenze domestiche dovranno conferire esclusivamente non prima dell’orario di chiusura e comunque non dopo le ore 06.00.
- Le utenze non domestiche di grande conferimento, che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un’apposita convenzione.

Quanto stabilito è riferito alla sera antecedente il giorno di raccolta comunicato nel calendario.

Es: se il mercoledì mattina è prevista la raccolta della frazione di rifiuto umido-organica, dovrò esporre il contenitore-pattumiera marrone dopo le ore 20.00 (19.00) della serata del martedì sera e comunque prima delle ore 06.00 della mattina del mercoledì.

È rigorosamente vietato esporre i contenitori-pattumiera ogni giorno dopo le ore 12.00 e dalle ore 12.00 del sabato e fino alle ore 20.00 (19.00 nel periodo dal 01-10 al 30-04) di domenica sera.

ART. 22 – RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Il rifiuto indifferenziato dovrà essere conferito presso impianti di discarica, autorizzate a norma di legge.

Il servizio interessa la raccolta dei rifiuti non riciclabili di seguito indicati:

- CD/DVD/VHS e relative custodie, giocattoli rotti, spugne sintetiche ed oggetti in gomma
- pannolini ed assorbenti
- polvere, mozziconi e cenere di sigarette
- rifiuti composti da più materiali diversi (es. spazzole e spazzolini da denti, lamette da barba)
- biro, pennarelli
- in genere tutto quello che non può andare nei contenitori della raccolta differenziata

E' assolutamente vietato conferire come indifferenziato tutto ciò che può essere conferito nella raccolta differenziata porta a porta o presso il centro Comunale di raccolta

ART. 23 – COMPORTAMENTO IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. Pertanto si vieta di esporre il contenitore-pattumiera e di riconferirlo nel primo giorno utile previsto dal calendario per la raccolta dei rifiuti, salvo diverse comunicazioni

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, se non è avvenuto il ritiro entro le ore 12.00, si norma di ritirare il contenitore-pattumiera esposto e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

ART. 24 – CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Il Centro Comunale di Raccolta deve essere condotto nel rispetto dei requisiti e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m e i.

Gestione e custodia - L'allestimento delle opere fisse saranno a carico dell'Amministrazione Comunale. La fornitura degli impianti e dei containers, la gestione e la custodia saranno a carico del soggetto gestore,

Essa dovrà allestire nei pressi o nell'area una struttura per l'ufficio e i servizi ad uso del solo personale di custodia, i containers idonei per la raccolta delle varie frazioni di rifiuti, eventuali piccoli impianti per monitoraggio o primo trattamento di rifiuti nei limiti e nel rispetto della normativa vigente il soggetto gestore dovrà, attraverso il proprio personale di custodia: - controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti, anche mediante la sistematica raccolta delle schede di conferimento rifiuti urbani che saranno all'uopo predisposte; - accertare l'idoneità dei rifiuti conferiti secondo le modalità che il Comune di Aci Sant'Antonio riterrà opportuno adottare; - indirizzare correttamente l'utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti; - coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento; - provvedere alla pulizia della struttura.

Modalità di conferimento - Il conferimento dei materiali verrà effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori-pattumiera o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e le indicazioni fornite dal personale di custodia. Il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, tempi e norme che saranno richiamate in un'apposita tabella apposta all'ingresso del Centro di raccolta. Gli Orari di apertura agli utenti ed il funzionamento del Centro di raccolta saranno stabiliti con apposito Regolamento Comunale o Ordinanza del Sindaco.

ART. 25 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente

autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

Articolo 26 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- in appositi contenitori presso i Centri di Raccolta nel caso di limitatissime quantità;

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite la Ditta Affidataria, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Articolo 27 - IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO (COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 27.102015)

Il Comune, procede ad avviare campagne per incentivare il compostaggio domestico attraverso l'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde). Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che

possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

A tutti gli utenti che provvederanno ad eseguire tale autosmaltimento sarà riconosciuta una riduzione della tariffa secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 44 del DEL 27.102015 (ed eventuali ss.mm.e ii).

Le quantità di rifiuti smaltiti mediante auto compostaggio devono essere conteggiati nella raccolta differenziata con le modalità previste dalle normative vigenti.

ART. 28 – SISTEMA PREMIALE ALL’UTENZA VIRTUOSA

Avranno diritto a premialità le utenze domestiche regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed in regola con il pagamento della stessa. Le modalità organizzative, la quantificazione e la tempistica d'erogazione delle premialità verranno determinate attraverso il regolamento comunale che istituisce la tariffa.

Tali premialità saranno erogate proporzionalmente sulla base del quantitativo di rifiuto differenziato conferito presso il C.C.R, rilevato attraverso sistemi di pesatura e lettura informatici in uso presso il Centro Comunale di Raccolta.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche di grande conferimento che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, verranno predisposte apposite convenzioni..

Articolo 29 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, allo scopo autorizzati, le

cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Articolo 30 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura della Ditta Affidataria presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 31 - SERVIZI VARI DI PULIZIA A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Rientrano fra i compiti affidati alla Ditta Affidataria i seguenti servizi:

- pulizia della carreggiata, secondo i tempi e le modalità definite nel contratto di servizio, su chiamata dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia, a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- altri servizi affidati alla Ditta Affidataria con il contratto di servizio ovvero con ordinanza sindacale per motivi di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

Articolo 32 - CESTINI PORTARIFIUTI E CONTENITORI PER LE DEIEZIONI CANINE

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, di uso pubblico o delle aree verdi, la ditta affidataria o il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti e contenitori per le deiezioni canine occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro

pulizia interna ed esterna.

E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizi del Comune e della Ditta Affidataria.

Articolo 33 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 34 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento della qualità della vita, il Comune promuove accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l'adozione delle vie, la sponsorizzazione, etc).

Articolo 35 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.

La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e

pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

L'Amministrazione Comunale provvede ad informare la Ditta Affidataria, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune e la Ditta Affidataria le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Articolo 36 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 37 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, alla Ditta Affidataria previa stipula di apposita convenzione, con oneri a totale carico degli occupanti.

Articolo 38 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di quindici giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Si richiede agli organizzatori della manifestazione il ripristino dei luoghi alla fine della stessa e comunque per la regolamentazione delle suddette manifestazioni si rimanda ad apposita Ordinanza Sindacale o apposito Regolamento Comunale.

Articolo 39 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio verrà normata con apposito regolamento comunale o Ordinanza Sindacale.

Articolo 40 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dalla Ditta Affidataria, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario, oltre che una multa con contravvenzione di cui all'art. 50 del vigente regolamento.

Articolo 41 - POZZETTI STRADALI E FONTANE

La Ditta Affidataria provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso secondo quanto previsto dal contratto di servizio ed al C.S.A..

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Articolo 42 - CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente, dalla normativa regionale o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 43 - CONDUZIONE DI ANIMALI

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Articolo 44 - CANTIERI EDILI

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 45 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

In caso di abbandono sarà cura della Ditta Affidataria provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.

Oltre alla sanzione di cui all'art. 50 del presente regolamento, le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

Articolo 46 - RIFIUTI INERTI

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani

Per le utenze domestiche e non domestiche il conferimento verrà eseguito direttamente presso piattaforme di conferimento autorizzate ovvero dalla ditta aggiudicataria del servizio, con oneri a carico dell'utente interessato.

Articolo 47 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi della Ditta Affidataria le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Articolo 48 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di

imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo 49 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ'

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia, oltre alla sanzione di cui all'art. 50 del presente regolamento, la Ditta Affidataria provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 50 – SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
ART. 6	ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.	€. 50,00	€. 500,00
ART. 8	DIVIETI E OBBLIGHI	€. 50,00	€. 500,00
ART. 12	SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	€. 50,00	€. 500,00
ART. 17	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI	€. 50,00	€. 500,00
ART. 21	CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI	€. 50,00	€. 500,00
ART. 22	RIFIUTI INDIFFERENZIATI	€. 50,00	€. 500,00
ART. 23	COMPORTEMENTO IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE	€. 50,00	€. 500,00
ART. 32	CESTINI PORTARIFIUTI E CONTENITORI PER LE DEIEZIONI CANINE	€. 50,00	€. 500,00
ART. 33 E 41	<ul style="list-style-type: none"> • DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO • POZZETTI STRADALI E FONTANE 	€. 50,00	€. 500,00
ARTT. 34, 35, 36, 37, 38	<ul style="list-style-type: none"> • PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE • PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI • PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI • PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI • PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 	€. 50,00	€. 500,00

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
<p>ARTT. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CONDUZIONE DI ANIMALI • CANTIERI EDILI • VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI • RIFIUTI INERTI • DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI • DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE • MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA’ 	<p>€. 50,00</p>	<p>€. 500,00</p>

Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali (comunque denominate) normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ART. 51 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme

igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 52 – NORMA DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente regolamento potranno essere disciplinati con Ordinanza Sindacale previo parere della Giunta comunale.

ART. 53 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e pubblicazione.

ART. 54 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso il Comune di Aci Sant'Antonio, pubblicato sul sito del Comune e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

2) Il gestore del servizio, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 55 - DISPOSIZIONE FINALE

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.